

A.G.C. 8 – Bilancio, Ragioneria e Tributi – Settore 4 – **Decreto dirigenziale n. 48 del 31 agosto 2010 - Autorizzazione al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche - "Saco s.a.s. di Sannino Antonio" - ANA2093.**

Il Dirigente del Settore

VISTO

- l'art. 17 – comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che ha demandato alle regioni lo statuto ordinario della riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni e del contenzioso amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali;
- l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 il quale riconosce ai soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991 n. 264, la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 del sopra richiamato art. 17;
- il Decreto del Ministero delle Finanze 13 settembre 1999 avente ad oggetto: "Approvazione della convenzione tipo tra soggetti autorizzati ex lege n. 264 del 1991 ed amministrazioni destinatarie delle tasse automobilistiche";

ESAMINATA

- l'istanza di adesione al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche presentata dall'UNASCA con nota prot. n. 66 del 27.07.2010, ed acquisita a questo Settore in data 29.07.2010 con prot. n. 2010.0646783, per conto del Sig. Sannino Antonio, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 19.10.1978 - C.F. SNNNTN78R19C129J e residente in Ercolano (NA) alla Via San Vito, n. 106 nella sua qualità di legale rappresentante della società "SACO S.a.s. di Sannino Antonio" con sede in Ercolano (NA) alla Via San Vito, n. 153, P.IVA 02853281216;

RILEVATO

- che la società denominata "SACO S.a.s. di Sannino Antonio" con sede in Ercolano (NA) alla Via San Vito, n. 153, P.IVA 02853281216, è stata già autorizzata al servizio di riscossione della tassa automobilistica, quale aderente al Polo telematico I.S.A.Co. ai fini del collegamento, con Delibera n. 664 della Giunta Regionale della Campania del 08.02.2000;

CONSIDERATO

- che ai sensi dell'art. 3 del D.M. 13 settembre 1999 i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991 n. 264 devono prestare, a garanzia degli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione della tassa automobilistica, una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa unica, anche in forma solidale e collettiva, a favore dei soggetti per i quali è effettuato il servizio;

PRESO ATTO

- che il Sig. Sannino Antonio nella qualità di legale rappresentante della società "SACO S.a.s. di Sannino Antonio" risulta autorizzato dalla Provincia di Napoli, ai sensi della legge 8 agosto 1991 n. 264, giusto provvedimento autorizzatorio n. 0060 del 28.01.1999;
- che la società "SACO S.a.s. di Sannino Antonio", come sopra generalizzata, ha presentato copia del modulo di autorizzazione alla procedura bancaria di addebito automatico tramite procedura RID;
- che la società "SACO S.a.s. di Sannino Antonio", come sopra generalizzata, risulta garantita da polizza fidejussoria collettiva, rilasciata ai sensi dell'art. 3 del D.M. 13 settembre 1999 e conforme allo schema allegato al predetto D.M., a garanzia degli obblighi convenzionali, e già agli atti del Settore;
- che la società "SACO S.a.s. di Sannino Antonio", ha cessato il proprio rapporto con l'I.S.A.Co., quale Polo telematico ai fini del collegamento informatico per il pagamento delle tasse automobilistiche;

- che il soggetto richiedente ha regolarmente sottoscritto il contratto con il polo telematico Sermetra, ai fini del collegamento informatico con gli archivi delle tasse automobilistiche;
- che, ai fini dello svolgimento del servizio, alla società “SACO S.a.s. di Sannino Antonio” permane l’attribuzione del codice riscossore ANA2093;

VERIFICATO

- che il richiedente è in possesso dei requisiti necessari e sufficienti per poter essere autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche;
- che tutte le procedure risultano correttamente eseguite e che la documentazione trasmessa risulta essere conforme a quanto previsto dal DM 13 settembre 1999 e dalla Delibera di G. R. n. 7 del 16 gennaio 2009 pubblicata sul BURC n. 8 del 9 febbraio 2009;

VISTO ancora

- la Delibera di G. R. n. 3466 del 3 giugno 2000;
- la Delibera di G. R. n. 1337 del 31 luglio 2009;
- la Delibera di G. R. n. 7 del 16 gennaio 2009 pubblicata sul BURC n. 8 del 9 febbraio 2009 avente ad oggetto “Disposizioni relative alla gestione dei rapporti con i soggetti abilitati alla riscossione della tassa automobilistica ai sensi dell’art. 17 legge n. 449/97 e art. 31 legge n. 448/98. modificata ed integrata dalla Delibera di G. R. n. 1213 del 10 luglio 2009 pubblicata sul BURC n. 47 del 27 luglio 2009;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento e sulla base della dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio 01

DECRETA

- di autorizzare la società **“SACO S.a.s. di Sannino Antonio”** – codice agenzia **ANA2093** – con sede in **Ercolano (NA) in Via San Vito, n. 153, P.IVA 02853281216**, nella persona del legale rappresentante Sig. **Sannino Antonio**, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 19.10.1978 - C.F. SNNNTN78R19C129J e residente in Ercolano (NA) alla Via San Vito, n. 106, al servizio di riscossione della tassa automobilistica, **con decorrenza 01 settembre 2010**;
- di fare obbligo al soggetto autorizzato di comunicare nel termine perentorio di trenta giorni qualsiasi variazione intervenuta, successivamente al rilascio della presente autorizzazione, relativa agli elementi soggettivi ed ai requisiti professionali che hanno dato luogo al rilascio della stessa;
- di inoltrare il presente provvedimento:
 - alla società “SACO S.a.s. di Sannino Antonio”– codice agenzia ANA2093 nella qualità di soggetto autorizzato;
- di comunicare l’adozione del presente provvedimento:
 - al polo telematico Sermetra. ai fini dell’attivazione alla riscossione delle tasse automobilistiche e per il seguito di competenza;
 - all’U.N.A.S.C.A. quale Associazione di categoria;
 - alla Società assicuratrice emittente la polizza fidejussoria;
- di disporre l’invio del presente atto al B.U.R.C per la pubblicazione.

Dr. Ciro Russo